

# **Recupero crediti e reciproche concessioni**

## **Recupero crediti e reciproche concessioni**

**Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 26528 del 17/10/2019**

Con ordinanza dell'11 ottobre 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Sottosezione 1, in tema di recupero crediti, ha stabilito che le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965, comma 1, c.c., possono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili; il relativo accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e completa.

---

**Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 26528 del 17/10/2019**

## **Recupero crediti e reciproche concessioni**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. \_\_ – rel. Presidente –

Dott. \_\_ – Consigliere –

Dott. \_\_ – Consigliere –

Dott. \_\_ – Consigliere –

Dott. \_\_ – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

### ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

A. – ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. – controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Firenze del \_\_, n. \_\_, R.G. n. \_\_, Rep. n. \_\_;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. \_\_ alla camera di consiglio del \_\_;

Il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusto decreto \_\_, n. \_\_ del Primo Presidente.

### Svolgimento del processo

Rilevato che:

1. A. impugna la sentenza App, Firenze del \_\_, n. \_\_, R.G. n. \_\_, Rep. n. \_\_ che, in accoglimento dell'appello promosso dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l. avverso la sentenza Tribunale di Firenze \_\_, ha dichiarato non procedibili le domande di condanna già rivolte verso il Fallimento e dirette a ottenere in favore dell'attore A. (e B.), la restituzione di somme e l'inefficacia della rinuncia ad un credito professionale; era così anche rigettata l'opposizione a precetto proposta da A. (e B.) e ogni altra domanda contro il Fallimento, con revoca

- della sospensione giudiziale dei titoli esecutivi, nonché delle pronunce stesse e condanna alle spese;
2. all'esito del primo giudizio, era stata dichiarata invalida (con richiamo all'art. 1973 c.c.) la transazione, conclusa tra A. e il fallimento nel \_\_, con cui, a seguito della sentenza di primo grado affermativa della responsabilità penale del primo, recante altresì condanna a provvisionale per \_\_ Euro, le parti pervenivano ad un complessivo accordo con pagamento alla procedura di \_\_ Euro, rinuncia al credito professionale già ammesso al passivo per \_\_ Euro, impegno titolato al pagamento di ulteriori \_\_ Euro in tre rate con garanzia ipotecaria rilasciata da B.; la pronuncia di nullità della transazione derivava, per il tribunale, dall'assoluzione in sede penale d'appello dell'avvocato A., con ogni revoca delle pronunce di condanna civile e così si giustificava anche l'ordine di restituzione dei \_\_ Euro nel frattempo già versati, l'inefficacia e invalidità della rinuncia al credito concorsuale, la cancellazione dell'ipoteca; la transazione sarebbe stata invero determinata da un errore sulla prima pronuncia di condanna, inducente le parti a transigere sulla sbagliata previsione di una mancata riforma in appello;
  3. la corte d'appello, con una prima statuizione, ha ritenuto improcedibili davanti al giudice fiorentino, adito con l'opposizione a precetto, la domanda di restituzione della tranche pagata al fallimento di \_\_ Euro e parimenti la declaratoria d'inefficacia del a rinuncia al credito professionale insinuato, trattandosi di crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento resa nei confronti di (OMISSIS), vantati verso la massa e prededucibili e la cui sorte andava decisa dal tribunale concorsuale, i sensi della L. F., artt. 52 e 111 *bis*; era invece appartenente alla cognizione del giudice ordinario e senza riferimento alla L. F., art. 24, la stessa causa di opposizione ex art. 615 c.p.c., ove diretta alla pronuncia

d'invalidità della transazione sottostante il riconoscimento di debito con autorizzazione all'iscrizione d'ipoteca che, come titolo esecutivo, fondava l'azione esecutiva preannunciata con il precetto opposto, ma che non risultava ancora iniziata e si correlava ad un'iniziativa del curatore, in mera occasionalità con il fallimento e dunque correttamente radicata ex artt. 26 e 27 c.p.c.;

4. ha ritenuto la corte insussistente l'invalidità della transazione, cioè del rapporto fondamentale sottostante il più ampio obbligo assunto da A., poiché con l'accordo del \_\_ le parti intendevano risolvere definitivamente ogni contenzioso in essere, articolato nel giudizio di opposizione allo stato passivo (con A. soccombente e condannato alle spese), nella provvisionale per \_\_ Euro decisa in primo grado dal tribunale penale di Brescia con la condanna, nella costituzione di parte civile del fallimento e comunque prevenire l'insorgenza di ulteriori contenziosi, senza definire qua e sussistente la stessa responsabilità di A. e perciò risultando irrilevante la citata successiva assoluzione; ha aggiunto la corte che la *res dubia* era complessivamente data dall'insieme delle cause fra le parti, cioè le questioni risarcitorie collegate al procedimento penale e le posizioni soggettive nascenti dall'attività professionale, entrambe oggetto di contestazione; proprio a seguito della stipulata transazione, la curatela faceva venire meno il proprio contributo accusatorio nel processo penale, in coerenza con il tenore dell'accordo ciò ne voleva l'irrilevanza; di qui l'erroneità dei richiami tanto all'art. 1974 c.c. (sul giudicato penale ignorato) che all'art. 1973 c.c. (sulla scoperta tardiva della falsità documentale);
5. il ricorso è su cinque motivi, ad esso resiste il fallimento con controricorso.

Motivi della decisione

Considerato che:

1. con il primo motivo si contesta la violazione degli artt. 26 e 27 c.p.c. e L.F., artt. 52 e 111 *bis*, avendo errato la corte nel ritenere l'improcedibilità avanti al giudice ordinario (dell'opposizione esecutiva) delle domande di restituzione dei \_\_ Euro versati e di inefficacia della rinuncia all'ammissione al passivo del credito professionale, essendo esse solo collegate alla richiesta di declaratoria di nullità della transazione;
2. con il secondo motivo viene contestata la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza della corte d'appello penale, in relazione agli artt. 1974, 2908 e 2909 c.c., posto che tale decisione ha altresì revocato le statuizioni civili in favore, tra gli altri, del fallimento in esame ed è divenuta definitiva, così determinando il venire meno del presupposto che costituiva l'unica ragione della transazione;
3. il terzo motivo enuncia il vizio di motivazione, invocando, sotto altro profilo, l'omesso esame della sentenza penale assolutoria, principale argomento di discussione tra le parti;
4. il quarto motivo, avanzato in via subordinata, deduce la violazione degli artt. 1362, 1366 e 1965 c.c., ove il tribunale ha omesso di apprezzare la nullità/annullabilità della transazione avendo riguardo alla presupposizione, dato che la responsabilità penale del ricorrente aveva assunto ruolo preponderante nel determinarsi le pari all'accordo;
5. con il quinto motivo, ancora in subordine, è censurata la violazione degli artt. 1969 e 1972 c.c., risultando non considerato sia l'errore sulla responsabilità penale (esclusa per il ricorrente e con negazione della stessa legittimazione ad agire del curatore, in altri processi penali) sia la nullità del titolo (tale essendo la sentenza di condanna penale, travolta dalla pronuncia di grado successivo);

6. il Collegio premette che l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività, non è fondata; secondo il tenore della sentenza impugnata, le domande di condanna a carico del fallimento a restituire Euro \_\_ e a subire la dichiarazione d'inefficacia della rinuncia al credito professionale di A. erano da considerarsi, già davanti al tribunale ordinario, improcedibili, ostando alla prosecuzione dei giudizi così instaurati la prevalenza del cd. foro fallimentare L.F., ex art. 52, e la competenza funzionale del giudice delegato per ogni credito fatto valere verso la massa, L.F., ex art. 111 bis; tali iniziative processuali, sulla base del principio di affidamento nella qualificazione giudiziale da esse ricevute e dell'apparenza (Cass. 171/2012), sono diverse dalla ordinaria opposizione al precetto, per quella parte in cui – in via altresì autonoma – è stata investita la validità della transazione fra le parti; ne consegue che la sospensione feriale dei termini, non operando solo per il giudizio instaurato ex art. 615 c.p.c. e avuto riguardo alle decisioni di merito ivi assunte in sede di appello, non determina un identico trattamento delle citate domande restitutorie e di nullità della rinuncia al credito, sostanzialmente fatte valere pur con il medesimo strumento ma, nella considerazione del giudice d'appello, del tutto autonome, con conseguente assoggettamento al regime ordinario di tutte le impugnazioni cumulativamente introdotte e mai separate; nella specie risulta così rispettato, con l'unico ricorso, il principio per cui *“qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due o più controversie, soltanto una delle quali sia soggetta al regime della sospensione feriale dei termini, la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere tale connessione è soggetta all'applicazione della menzionata sospensione, non essendo concepibile l'operare di due regimi distinti, né l'inoperatività della sospensione per tutta la*

*controversia, potendo 'impugnazione coinvolgere la decisione con riferimento ad entrambe le domande connesse'* (Cass. 7824/2017, 8113/2013);

7. il primo motivo è inammissibile, poiché esso mira ad infirmare la competenza funzionale del giudice delegato del fallimento (OMISSIS) S.r.l., opposta dal relativo organo avverso la pretesa, avanzata avanti al giudice ordinario ai sensi degli artt. 26 e 27 c.p.c., con cui il ricorrente ha svolto specifica istanza di pagamento sia della somma di \_\_\_ Euro, in un primo tempo versata alla procedura in sede di stipala della transazione, sia del credito professionale, ammesso al passivo: privilegiato e poi rinunciato, ancora per effetto della citata transazione; osserva il Collegio che sia la domanda di restituzione che quella di pagamento subiscono, poiché rivolte alla curatela fallimentare, una immediata reiscrizione nell'area della concorsualità, palesando il primo credito natura prededucibile e il secondo, ove reimmesso nello stato passivo dopo esservi stato espunto per rinuncia del creditore insinuato, una altrettanto certa qualità (da privilegiato) di portata concorsuale; ne deriva che si tratta di domande che, ai sensi della L.F., artt. 52 e 111 *bis*, debbono essere trattate con le modalità del Capo V del Titolo II della L.F. (Cass.,. 118/2016, 9623/2010), non sussistendo nemmeno – in virtù della pacifica contestazione emersa – i requisiti per un riconoscimento diretto da parte del giudice delegato;
8. i restanti motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono inammissibili; la Corte fiorentina, secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, ha ricostruito la *res dubia* alla base della transazione tra le parti quale involgente la complessiva posizione di debito – credito tra il fallimento e il professionista; per essa, rilevata la specifica inammissibilità del terzo motivo (Cass. SS.UU.

8053/2014), va ribadito che *“in tema di transazione, le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l’art. 1965 c.c., comma 1, possono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili; il relativo accertamento è riservato all’apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e completa”* (Cass. 12320/2005, 2633/1982);

9. quanto al rapporto con la vicenda penale e a responsabilità del ricorrente, è pacifico che il presupposto della *res dubia*, che caratterizza la transazione, *“è integrato non dalla incertezza obiettiva circa lo stato di fatto o di diritto, ma dalla sussistenza di discordanti valutazioni in ordine alle correlative situazioni giudiziali ed ai rispettivi diritti ed obblighi delle parti... nessuna incidenza sulla validità e sulla efficacia del negozio può attribuirsi all’accertamento ex post della assoluta infondatezza di una delle contrapposte pretese”* (Cass. 4448/1996, 6861/2003); e ciò proprio perché *“la prevenzione della lite, o il suo superamento e non quindi un astratto accertamento del contenuto esatto ed effettivo della res dubia – costituiscono quel che è causa/scopo funzionale che muove le parti a transigere”* (Cass. 2784/2019); nella vicenda è pacifico che la transazione conclusa fra le parti ha definito ogni tipo di eventuale responsabilità di A. verso la massa dei creditori, coinvolgendo altresì le sue stesse posizioni di creditore concorsuale (ivi incluso l’obbligo alle spese de l’opposizione allo stato passivo) e così deducendo nelle reciproche concessioni una forfettizzazione di ogni possibile pregiudizio alla massa dei creditori e altrettanto possibile esposizione debitoria del ricorrente; tant’è che la stessa ricognizione di debito assistita da garanzia ipotecaria di terzo era parte del



più ampio accordo connotativo di una transazione generale e novativa di ogni controversia pendente e potenziale fra le parti;

10. proprio la mancanza allora di un riconoscimento di responsabilità da parte dell'avvocato A. (ben diversa dalla citata ricognizione di debito raccolta dal notaio e conseguente alla transazione) toglie ragione alle doglianze manifestate in punto di pretesa invalidità della transazione per venuta meno della responsabilità penale del ricorrente, circostanza che non ne costituiva né il presupposto espresso né quel implicito (questione peraltro apparentemente nuova e, già come tale, di per sé inammissibile); ne deriva la totale inconferenza anche dei richiami agli istituti di cui agli artt. 1969 e 1972 c.c., non potendosi ovviamente discorrere della sentenza penale di primo grado (per come riformata in appello) quale titolo nullo e, ancor meno ed ex art. 1973 c.c., di pretesa falsità di essa come documento, nozione altrettanto inappropriata; né svolge alcuna utilità il passaggio in giudicato della sentenza penale assolutoria, posto che la curatela, dopo la transazione, non aveva proseguito alcun giudizio ed invero, coerentemente alle intese, aveva revocato la costituzione di parte civile in quella sede, perdendo ogni legittimazione in tema;
11. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro \_\_ (di cui Euro \_\_ per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma

1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

Cass\_civ\_Sez\_\_Ord\_17\_10\_2019\_n\_26528